

2017

Cenni sulle procedure da sovraindebitamento



COMMISSIONE STUDIO
PROCEDURE CONCORSUALI
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DI PISA



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
per la Circoscrizione del Tribunale di Pisa

(Ente pubblico non economico sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia)

COMMISSIONE DI STUDIO PROCEDURE CONCURSUALI

Sotto commissione Procedure da Sovraindebitamento

***CENNI SULLE PROCEDURE DA
SOVRAINDEBITAMENTO***

INDICE

1. PREMESSA

- a. Quadro normativo di riferimento*
- b. Domanda, nomina e accettazione OCC*
- c. Adempimenti OCC susseguenti alla nomina*

2. LE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO

- a. Il piano del consumatore*
- b. L'accordo*
- c. La liquidazione del patrimonio*

3. CONCLUSIONI: L'ESDEBITAZIONE

1. PREMESSA

a. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Legislatore al fine di offrire uno strumento per la ristrutturazione dei debiti e la gestione negoziale della crisi anche ai soggetti non fallibili è intervenuto dapprima con il D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 convertito dalla L. 10 del 17 febbraio 2012 e in un secondo momento con la L. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera A, L.3/2012 per sovra indebitamento si intende "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle normalmente".

I soggetti che possono accedere alla procedura di sovra indebitamento oltre agli imprenditori agricoli e alle cc.dd. start up, è il "consumatore" il quale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b, L. 3/2012 è qualificato come il "... Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta...".

Vi è poi una vasta platea di soggetti titolari di (...) *situazioni di sovra indebitamento non soggette ne assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012* (..) che possono fruire dei procedimenti previsti dalla stessa.

In sintesi riportiamo l'elenco dei soggetti che possono accedere alla procedura di sovra indebitamento:

- Imprenditori sotto soglia di fallibilità, ex art. 1 L.F.;
- Imprenditori cessati da oltre un anno;
- Start up innovative ex art. 31 L. 221/2012;
- Imprenditori agricolo;
- Enti collettivi non commerciali;
- Debitori civili e consumatori;
- Professionisti intellettuali.

b. DOMANDA, NOMINA E ACCETTAZIONE O.C.C.

La legge 3/2012 conferisce agli Organismi di Composizione della Crisi un ruolo centrale nella gestione delle procedure da sovraindebitamento la cui effettiva idoneità dipenderà dal giudizio espresso da tale organo.

Con la pubblicazione in G.U. del decreto 28 settembre 2014 n. 202, dal 28 gennaio 2015 è in vigore il regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il debitore che si trova in una dei casi previsti dalla L. 3/2012 può presentare, ai sensi dell'art. 13, domanda presso il Tribunale ove risiede o ha la sede principale, chiedendo la nomina dell'O.C.C. o di un esperto facente funzioni ai sensi dell'art. 15.

A seguito della presentazione della stessa il Presidente del Tribunale con provvedimento nomina l'O.C.C. che entro un termine congruo, se non espressamente indicato nel decreto, deve far pervenire la propria accettazione alla cancelleria della volontaria giurisdizione.

c. ADEMPIMENTI O.C.C. SUSSEGUENTI ALLA NOMINA

L' O.C.C. dovrà effettuare le seguenti attività preliminari:

- Convocare il proponente per un primo colloquio e richiesta documentazione contabile, fiscale e patrimoniale relativa all'attività svolta;
- Verificare che sussistano le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 6 e 7 (sussistenza requisiti oggetti e soggettivi);
- Presentare istanza, ai sensi dell'art. 15, comma 10, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, per poter accedere alla consultazione delle banche dati pubbliche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anagrafe tributaria, SIC, Centrale Rischi e Banca d'Italia;
- Assistere il debitore nell'elaborazione del piano/accordo

Successivamente l'O.C.C. al fine di redigere la propria relazione, che come vedremo ha contenuti e funzioni diverse a seconda della procedura adottata, dovrà verificare l'attendibilità dei documenti ricevuti dal debitore, la veridicità dei dati nonché verificare tutte le poste dell'attivo e del passivo dello stesso con i dati in proprio possesso, curare le comunicazioni con i creditori e svolgere le formalità pubblicitarie.

TRIBUNALE CIVILE DI
Richiesta autorizzazione accesso banche dati ex art. 15 comma 10

Oggetto: richiesta di autorizzazione all'accesso ai dati ex art. 15, comma 10, l. n. 3/2012

(Composizione crisi da Sovraindebitamento).

Giudice delegato:

Registro Procedura: n.

Debitore istante:

Il sottoscritto Dott. con studio in, in qualità di gestore della crisi nominato con provvedimento in data, premesso che l'organismo di composizione della crisi deve verificare la veridicità dei dati contenuti nel piano del consumatore e nei documenti allegati ed attestare la fattibilità del piano stesso ai sensi dell'art. 15, comma 6, l. 27 gennaio 2012 n. 3;

CHIEDE

che la S.V. si compiacca autorizzare lo scrivente all'accesso all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alla centrale rischi, alla centrale di allarme interbancaria, all'archivio informatizzato degli assegni e ad ogni altra banca dati, anche tributaria, compreso l'archivio centrale informatizzato, di cui all'art. 15, comma 10, l. 3/2012.

Con osservanza,

li

Il gestore della crisi

2.LE PROCEDURE DA SOVRAINDEBITAMENTO

a. ACCORDO

CONTENUTO DELL'ACCORDO

Ai sensi dell' art.7 della L. 3/2012 il debitore può proporre ai creditori, con l'aiuto dell'organismo di composizione della crisi (in seguito O.C.C.), un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

L'accordo, che viene proposto a creditori, deve contenere un piano, con un contenuto minimo a pena di inammissibilità della proposta.

L'art. 7 stabilisce altresì che la proposta non è ammissibile allorché il debitore:

- È soggetto a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e liquidazione del patrimonio;
- Ha subito, per cause a lui imputabili, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo ai sensi dell'art. 14, L. 3/2012;
- Ha fornito documentazione che non consente di ricostruire completamente la situazione economica – patrimoniale.

IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA

Il deposito della proposta avviene nella forma del RICORSO dal contenuto minimo previsto dall'art. 125 c.p.c. ed in conformità all'art. 9, L. 3/2012 deve indicare:

- Tribunale competente;
- Generalità ricorrente, elezione domicilio nel foro competente;
- Presupposti di fatto e di diritto;
- Oggetto della domanda;
- Ricostruzione posizione fiscale contribuente, con indicazione eventuali contenziosi tributari pendenti;
- Elenco dei creditori, con indicazione somme dovute;
- Elenco beni e utilità del debitore;
- Elenco dei beni e crediti conferiti da terzi;

- Elenco eventuali atti di disposizione nei 5 anni precedenti;
- Dichiarazione dei redditi ultimi tre anni;
- Attestazione fattibilità dell'O.C.C.;
- Elenco spese correnti per sostentamento familiare;
- Certificato stato di famiglia;
- Scritture contabili ultimi tre anni.

Il Tribunale competente alla ricezione della proposta da parte del debitore è quello del luogo di residenza o sede principale dello stesso.

L'OCC nei tre giorni successivi al deposito della domanda deve inoltrare copia del ricorso unitamente alla propria relazione all'agente della riscossione, agli uffici fiscali ed agli enti locali competenti in base al domicilio.

AL TRIBUNALE DI

SEZIONE DISTACCATA DI

Relazione dell'esperto

L. 27-1-2012, n. 3

Il sottoscritto Dott. nato a (.....) il iscritto all'Albo dei dottori commercialisti di al numero con studio a

premesso

- che la legge 27 gennaio 2012, n. 3 consente al debitore di presentare al Tribunale competente un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori;
- che il sig. nato a il, Codice Fiscale residente in ha deciso di sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti dando incarico al sottoscritto di redigere una relazione sull'attuabilità del piano;
- che i creditori del debitore, così come comunicato dal Sig. mediante la esibizione della documentazione successivamente elencata risultano così costituiti:
 - Banco di Euro 145.266,63
 - Banca Popolare di Euro 52.333,55Totale Euro 197.600,18 oltre interessi
- che il debitore ha dichiarato che dai debiti totali pari a Euro 196.600,18 bisogna detrarre la somma di Euro 95.500,00 incassata dai creditori a seguito dell'esecuzione immobiliare n. 91/04 del Tribunale di, nello specifico: euro 48.500,00 per appartamento di proprietà di sito in ed euro 47.000,00 per apporto di proprietà di (fideiussore della società e C. s.a.s.) sito in
- che il piano di ristrutturazione dei debiti da sottoporre ai creditori prevede il pagamento dei creditori nella percentuale del 100%

tutto ciò premesso

ESPONE LA SEGUENTE RELAZIONE

1. Sintesi dell'accordo di ristrutturazione

Il debitore ha sottoposto all'esame del sottoscritto la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento dei creditori grazie agli incassi della raccolta del pomodoro nei terreni di sua proprietà nel territorio di, dove svolge l'attività di imprenditore agricolo.

2. Documentazione analizzata

Il debitore ha consegnato la seguente documentazione allegata alla relazione:

- atto di precetto istante Banco s.p.a.;
- Decreto ingiuntivo n. Tribunale di istante Banca Popolare
- Atto di pignoramento istante Banca Popolare
- Relazione tecnica per la determinazione del valore della produzione pendente redatta dal Dottor

Si è pertanto proceduto a stilare una revisione con l'ausilio del debitore.

3. Garanzie

Si evidenzia ulteriormente che i compensi professionali di assistenza nella procedura di cui alla legge 27/01/2012, n. 3 citata ivi compreso quello per la redazione della presente *"relazione dell'esperto"*, non graveranno sui creditori, in quanto assunti e garantiti dal sig.

È previsto, inoltre, che, in caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte entro la data del _____, ciascun creditore potrà chiedere la risoluzione dell'accordo, riacquistando il potere di agire con qualsiasi mezzo a tutela del proprio del credito.

4. Fabbisogno finanziario del piano

Il piano, analiticamente esposto in premessa, necessità di un fabbisogno finanziario di Euro 102.100,18 (197.600,18 – 95.500,00) oltre interessi e, come proposto dal Sig., risultano previsti i seguenti pagamenti:

- entro il 30-5-2016 Euro 9.000,00 suddiviso in proporzione tra i creditori Banco di e Banca Popolare
- entro il 30-6-2016 Euro 9.000,00 suddiviso in proporzione tra i creditori Banco di e Banca Popolare entro il 30-7-2016 Euro 9.000,00 suddiviso in proporzione tra i creditori Banco di e Banca Popolare
- entro il 30-8-2016 Euro 9.000,00 suddiviso in proporzione tra i creditori Banco di e Banca Popolare
- entro il 30-9-2016 Euro 9.000,00 suddiviso in proporzione tra i creditori Banco di e Banca Popolare

- entro il 30-10-2016 Euro 9.000,00 suddiviso in proporzione tra i creditori Banco di e Banca Popolare
- entro il 30-11-2016 Euro 9.000,00 suddiviso in proporzione tra i creditori Banco di e Banca Popolare
- entro il 30-12-2016 Euro 9.000,00 suddiviso in proporzione tra i creditori Banco di e Banca Popolare
- entro il 30-01-2016 Euro 9.000,00 suddiviso in proporzione tra i creditori Banco di e Banca Popolare
- entro il 30-02-2016 Euro 9.000,00 suddiviso in proporzione tra i creditori Banco di e Banca Popolare
- entro il 30-03-2016 Euro 9.000,00 suddiviso in proporzione tra i creditori Banco di e Banca Popolare
- entro il 30-04-2016 Euro 3.100,18 suddiviso in proporzione tra i creditori Banco di e Banca Popolare

Le attività del debitore, così come risultano valutate dalla relazione tecnica del 20.4.2016 redatta dal perito, e più precisamente Euro 198.340,00 per la campagna di raccolta dal 15-04-2016 al 31-08-2016 risulterebbero sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario.

5. Attuabilità dell'accordo e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei

Da quanto sopra esposto il piano può ragionevolmente essere realizzato e, ad oggi, sembra rappresentare la migliore proposta formulabile dal debitore.

6. Conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, si ritiene che l'accordo di ristrutturazione, sulla base del piano predisposto, concluso fra il debitore e i creditori, pur presentando l'alea normale che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e, non essendosi successivamente verificati eventi che possano significativamente modificarlo, sia ragionevolmente attuabile.

Data

Firma

Comunicazione ex art 9

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
.....
Equitalia
Agente per la riscossione per la
provincia di
Comune di
Ufficio tributi

Oggetto: comunicazione ex art. 9 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Giudice delegato:

Registro Procedura: n.

Debitore istante:

Con la presente il sottoscritto dott./avv. con studio in, via, nominato
gestire della crisi con provvedimento del nella procedura in questione, comunica, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 9 della l. n. 3 del 27 gennaio 2012, la proposta di accordo presentata dal sig. con
ricorso depositato il presso il Tribunale di

Sulla base dei dati e delle informazioni ottenute dal debitore, la posizione fiscale del medesimo e i contenziosi
pendenti sembrerebbero essere i seguenti:

.....

.....

Con l'occasione si chiede di fornire adeguato riscontro circa la rispondenza dei dati sopra indicati con i vostri
archivi.

Con osservanza.

..... li

Il gestore della crisi

PROCEDIMENTO

Nel decreto di fissazione di udienza il Giudice dispone:

- La trasmissione della proposta ai creditori almeno 30 giorni prima;
- Le forme idonee di pubblicità;
- La pubblicazione nel registro delle imprese ancorché l'imprenditore risulti ancora iscritto o nelle more sia avvenuta la cancellazione;
- Trascrizione a cura dell'OCC presso gli Uffici competenti in presenza di beni immobili o mobili registrati;
- L'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre i sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, sino all'omologa (la sospensione non opera per i crediti impignorabili e per quelli sostituiti per atti o fatti verificatisi dopo il decreto).

MODALITA' DI ADESIONE

Le adesioni debitamente sottoscritte devono pervenire all'OCC tramite raccomandata A/R, telegramma, fax e pec.

L'OCC deve verificare che le adesioni siano pervenute presso il proprio ufficio almeno 10 giorni prima dell'udienza. Preme precisare che la mancata comunicazione valga quale adesione alla proposta.

Ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti crediti per almeno il 60% tenendo presente che ai fini del voto non si computano i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca di cui si prevede integrale pagamento salvo che non rinuncino in tutto od in parte al diritto di prelazione così come il coniuge del debitore, i parenti ed affini entro il 4° grado ed i cessionari od aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno.

OMOLOGAZIONE ACCORDO

In caso di raggiungimento dell'accordo l'OCC dovrà trasmettere a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale avendo cura di allegare il testo dell'accordo.

Decorsi 10 giorni (durante i quali i creditori possono sollevare contestazioni) dall'invio l'OCC trasmetterà al Giudice una relazione con allegate eventuali contestazioni ricevute contenete altresì l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo l'OCC dovrà comunicare al Giudice tale evenienza e lo stesso dichiarerà l'improcedibilità della domanda.

EFFETTI DELL'ACCORDO

L'accordo cesserà di produrre effetti se il debitore non adempierà alle obbligazione indicate dal piano nei 90 giorni successivi alla scadenza prevista. In particolare il termine riguarda i pagamenti dovuti a favore di pubbliche amministrazioni ed enti previdenziali ed assistenziali. L'OCC dovrà vigilare sino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni previste ed assunte dal debitore nel piano.

Verificato il completo soddisfacimento dei creditori nei termini previsti dall'accordo, l'OCC provvederà ad informare il Giudice, mediante deposito nella Cancelleria adita, della comunicazione di avvenuto adempimento dell'accordo, in conformità al decreto di omologa.

TRIBUNALE DI PISA

All'Ill.mo Giudice Dr.....

Debitore:.....ricorso ai sensi dell'art. 6 L.3/2012

Ill.mo Sig. Giudice delegato,

il sottoscritto Dr./Rag., in qualità di esperto facente funzioni di O.C.C., in riferimento alla procedura in oggetto

P R E M E S S O

- che in data 2016 ai sensi dell'art. 12 L. 3/2012 è stato omologato l'accordo raggiunto coi creditori;
- che con P.E.C. e raccomandate A/R è stato comunicato a tutti i creditori la ridetta avvenuta omologa;
- che con successive P.E.C. e Raccomandate A/R tutti i creditori sono stati invitati a fornire il proprio codice Iban (ove possibile) per effettuare i bonifici a saldo del credito vantato in conformità alla proposta di accordo ed alla successiva omologa sopra citata

COMUNICA

che in data 2016 il debitore ha provveduto ad effettuare i bonifici (laddove è stato comunicato allo scrivente il codice IBAN) e ad inviare gli assegni circolari ai rimanenti creditori che non avevano provveduto a comunicare il ridetto codice IBAN ed a tal uopo si allega:

1)copia contabile bonifici effettuati;

2)copia lettera raccomandata e relativa ricevuta di spedizione e di avvenuta ricezione di quei creditori che non avevano comunicato il codice Iban.

Con ossequio

Pisa, lì 2016

Il gestore della crisi

All/ti: n.6 lettera raccomandate e relative ricevute;

-copia bonifici e lettere comunicazioni IBAN.

b.IL PIANO DEL CONSUMATORE

Il piano del consumatore è un piano a cui si può accedere solo in presenza di determinati requisiti e condizioni, primo fra tutti quello di essere persone fisiche senza debiti derivanti dall'attività di impresa o professione, essere in buona fede, ovvero, la colpa del sovraindebitamento deve essere per cause non imputabili al consumatore, il dover fornire tutta la documentazione atta a descrivere la propria situazione economica e patrimoniale, e poter essere richiesta 1 volta ogni 5 anni.

Il contenuto minimo della proposta di piano del consumatore si ricava dalla combinata lettura degli articoli 7 e 8 della legge 3/2012 (di seguito anche l.s.). La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti può avvenire in base ad un piano che deve indicare:

- a) scadenze e modalità di pagamento;
- b) eventuale formazione di classi dei creditori;
- c) eventuali risorse (redditi o beni) di terzi conferite o offerte in garanzia;
- d) modalità di liquidazione dei beni;
- e) eventuale falcidia dei creditori prelatizi;
- f) eventuale designazione di un “gestore”, la cui individuazione sembra rimessa alla disponibilità del debitore;

- g) il regolare pagamento dei crediti impignorabili (es. crediti alimentari), ove l'aggettivo "regolare" dovrebbe significare che tali debiti debbano essere onorati nei termini loro propri senza possibilità di dilazione;
- h) l'integrale pagamento dei tributi "qualificati" (l'IVA e le ritenute operate e non versate) con possibilità di dilazione;
- i) eventuale moratoria fino ad un anno dall'omologa per il pagamento dei creditori prelatizi, se i beni oggetto di garanzia non vengono liquidati.

La proposta assume la forma del ricorso da depositare presso la cancelleria fallimentare del tribunale competente il quale instaura immediatamente il rapporto processuale tra debitore e giudice e, dopo un primo vaglio di ammissibilità, tra debitore e creditori. Da rilevare, che il preposto contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve presentare la stessa all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, con indicazione della posizione fiscale e dei contenziosi pendenti del debitore. Può essere pertanto opportuno che tali contenuti minimi siano inseriti già nel ricorso contenente il piano. Nell'elenco dei creditori può essere opportuno associare a ciascun nominativo il codice fiscale e il numero di contratto fonte di obbligazione per una univoca identificazione del soggetto e dell'oggetto delle posizioni debitorie. Relativamente all'elenco dei beni sarebbe opportuno indicare i valori economici di stima per determinare meglio il valore delle attività.

Riguardo agli eventuali atti di disposizione compiuti potranno essere fornite eventuali spiegazioni che escludano intenti fraudolenti. Riguardo alle spese correnti necessarie per il mantenimento potrà essere fornito il dato annuo e con ragguaglio mensile per i successivi conteggi comparativi in tema di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Un allegato importante del piano del consumatore è la relazione particolareggiata del preposto, destinata a fornire al giudice elementi indispensabili per vagliare la meritevolezza del debitore e la convenienza rispetto alla liquidazione. Infatti la relazione deve indicare tra l'altro:

- le cause dell'indebitamento, ovvero i motivi per i quali sono state contratte le obbligazioni;
- la diligenza usata nell'assunzione delle obbligazioni, ovvero la consapevole valutazione della possibilità di adempiere le obbligazioni nel loro progressivo accumularsi;
- le ragioni dell'incapacità di adempiere, ovvero gli eventi successivi all'insorgere dell'indebitamento, che hanno determinato il sovraindebitamento (es. eventi fortuiti quali la perdita del lavoro, l'incapacità lavorativa per motivi di salute, l'ampliamento dei familiari a carico, la separazione dal coniuge, la scomparsa di un familiare pensionato, ecc.);
- il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni, da riferire agli inadempimenti già verificatisi come indicati dal debitore, ricavabili dalle informazioni dei creditori e da banche dati

pubbliche (ad es. notizie sui protesti);
- il giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'omologazione

Il procedimento di homologazione del piano del consumatore è disciplinato dall'art. 12- bis l.s.

Il giudice esercita il controllo dei requisiti di ammissibilità ovvero presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso (art. 7), contenuto obbligatorio (art. 8) e completezza documentale (art. 9) della proposta. Qualora non li ritenga esaustivi può concedere un termine perentorio non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni e produrre nuovi documenti come prevede l'art. 9 comma 3-ter.

Il giudice verifica inoltre l'assenza di atti in frode ai creditori, di cui potrà avere contezza in questa fase solo dalla relazione del preposto. Per atti in frode ai creditori devono intendersi, tutti ma non solo, i comportamenti successivamente specificati all'art. 14 per l'accordo del debitore e all'art. 14-bis per il piano del consumatore (ovvero aver dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti). E' evidente che la verifica della sussistenza di atti in frode spetta in prima battuta al preposto che dovrà segnalarli al giudice per quanto di competenza.

Se il controllo è positivo il giudice fissa immediatamente l'udienza dei creditori nel termine di 60 giorni dalla data di deposito della proposta. Il termine deve intendersi come non perentorio. Nel medesimo decreto il giudice dispone che il preposto dia comunicazione ai creditori della proposta e del decreto. Non viene specificato il mezzo come nell'art. 10 per l'accordo, ma è evidente che i mezzi di comunicazione sono quelli usuali (telegramma, raccomandata a.r., fax, PEC). La comunicazione ai creditori deve essere data almeno 30 giorni prima dell'udienza. Il decreto di fissazione dell'udienza può essere considerato l'equivalente del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo ed è in effetti una udienza di convocazione dei creditori come precisato al 2° comma. Una differenza rispetto al decreto di apertura dell'accordo sta nella mancanza di una inibitoria generalizzata per le azioni esecutive individuali. Al contrario, il giudice nel decreto di avvio della proposta di piano potrà discrezionalmente disporre la sospensione di specifici procedimenti esecutivi individuali qualora la prosecuzione degli stessi possa pregiudicare la fattibilità del piano. E' evidente l'onere di evidenziare tali circostanze in capo al preposto e al debitore.

Per ottenere l'omologazione del piano il giudice deve:

- verificare la fattibilità del piano, basandosi sostanzialmente sull'attestazione del preposto;
- verificare l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili [ovvero quelli dell'art. 545 c.p.c. e altre leggi speciali, come ad esempio, quelli non assoggettabili a pignoramento perché di natura strettamente personale, si tratta di crediti alimentari, di quelli aventi per oggetto

sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, ovvero sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza; sono, inoltre, impignorabili, anche se con delle limitazioni, i crediti relativi a somme riguardanti il rapporto di lavoro o di impiego] e dei crediti tributari "qualificati" (di cui all'art. 7 comma 1, terzo periodo: tributi propri UE, IVA e ritenute operate e non versate);

- risolvere eventuali contestazioni anche in ordine all'ammontare dei crediti;
- valutare la "meritevolezza" del consumatore, in relazione alla quale è necessario che il debitore: - non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere - non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. E' evidente che questo aspetto rappresenta il nodo fondamentale dell'intera procedura, poiché, la possibilità di ottenere o meno l'omologa, dipenderà da come saranno interpretati dall'organo giudiziario i criteri predetti. Una prima indicazione di natura quantitativa per la valutazione dei criteri su esposti può essere rintracciata nel criterio della proporzionalità tra reddito e debiti di un terzo, generalmente indicato come soglia da non superare per evitare appunto problematiche di incapacità di rimborso, criterio generalmente seguito dagli stessi istituti finanziari nella valutazione del merito creditizio. Sembra tuttavia che una interpretazione restrittiva si ponga in contrasto con lo spirito della legge, poiché è a tutti noto che, soprattutto per i consumatori, il sovraindebitamento è provocato nella quasi totalità dei casi proprio da un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali anche, a causa della carente educazione finanziaria dei debitori e della disinvoltura con cui gli enti finanziatori erogano credito a soggetti già indebitati, tanto da far ipotizzare una co-responsabilità nel sovraindebitamento, anzi, direi maggiormente colpevoli rispetto ai debitori.

Il decreto di omologa deve ricevere idonea forma di pubblicità. Inoltre se il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, il decreto deve essere trascritto a cura del preposto.

E' ipotizzabile che in assenza di immobili o mobili registrati possa essere sufficiente la pubblicazione su sito internet specializzato. Si osserva che dalla formulazione dell'art. 12-bis sembra che il decreto di avvio non riceva alcuna forma di pubblicità, a differenza dell'accordo che, nell'art. 10 espressamente la prevede. E' previsto, come nel c.p., il meccanismo del cram down poiché anche se i creditori o altri interessati contestano la convenienza del piano, il giudice può comunque omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria, disciplinata dalla sezione seconda della legge. L'omologazione deve intervenire nel termine di 6 mesi dalla presentazione della proposta. Il termine deve intendersi come ordinatorio similmente al c.p. Sia il decreto di omologa che l'ordinanza di diniego sono reclamabili avanti il Tribunale con il procedimento in camera di consiglio di cui agli artt. 737 c.p.c. e del collegio non deve far parte il giudice emittente. Infine l'ultimo comma

dispone che il decreto di cui al comma 3, ovvero il decreto di omologa, deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento con conseguente applicazione della relativa disciplina in quanto compatibile (artt. 491 e seguenti c.p.c.).

Gli effetti dell'omologazione

Gli effetti dell'omologazione sanciti nell'art. 12-ter sono inibitori e obbligatori.

Inibitori poiché dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, azioni cautelari o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Obbligatori poiché il piano omologato è vincolante per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di omologa. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. Il riferimento ai beni oggetto del piano lascia intravedere la possibilità che non tutti i beni del patrimonio del debitore possano far parte della composizione della crisi e che, quindi, i beni "estranei" al piano possano subire l'aggressione dei creditori posteriori.

Esecuzione del piano

Se tra i beni oggetto del piano ci sono beni pignorati il giudice, su proposta del preposto, nomina un liquidatore. La nomina sarà formalizzata nel decreto di omologa. Il liquidatore dispone in via esclusiva dei beni oggetto del piano e delle somme incassate. Il preposto resta in carica con funzioni di vigilanza. Infatti il secondo comma dispone che il preposto vigila sull'esatto adempimento del piano omologato, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Il preposto risolve inoltre eventuali difficoltà che insorgono nella fase esecutiva ma sulle contestazioni che hanno ad oggetto diritti soggettivi decide il giudice delegato alla procedura. Il comma 3 dovrebbe riferirsi agli atti dispositivi che riguardano beni sottoposti a pignoramento per i quali il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto al piano, anche con riferimento al regolare pagamento dei crediti impignorabili e dei tributari "qualificati" (art. 7, comma 1, terzo periodo) autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione del pignoramento, delle iscrizioni di prelazioni e di ogni altro vincolo, compresa la trascrizione del decreto di omologa nonché di ogni altra pubblicità precedentemente disposta. Per gli atti dispositivi aventi ad oggetto beni non sottoposti a pignoramento il liquidatore agisce autonomamente sotto la vigilanza del preposto. In ogni caso il giudice può sospendere, con decreto motivato, gli atti di esecuzione per gravi e giustificati motivi. Il comma 4 dispone l'inefficacia dei pagamenti e degli atti dispositivi effettuati in violazione del piano rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto di omologa. Si è in presenza di inefficacia relativa ai soli creditori anteriori. Gli atti quindi restano validi e produttivi di effetti tra le parti nel caso di revoca del piano. Il comma 4-bis dispone la prededuzione dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura.

Si tratta però di una prededuzione “limitata” poiché esclude dalla soddisfazione di tali crediti le somme ricavate dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Infine il comma 4-ter prevede la possibilità per il debitore di modificare la proposta di piano, con l’ausilio del preposto, qualora l’esecuzione dello stesso divenga impossibile per ragioni non imputabili al debitore. L’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione del piano può assimilarsi alla disciplina prevista nel diritto comune in materia di contratto ove, all’art. 1463 c.c. la impossibilità sopravvenuta della prestazione è causa di risoluzione. In questo caso si consente al debitore, facoltativamente e per evitare la caducazione del piano, di elaborare una nuova proposta.

La cessazione degli effetti del piano

L’art. 14-bis prevede la cessazione di diritto degli effetti del piano nel caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalle scadenze previste dei debiti verso la P.A. e gli enti prev.li e ass.li. Il giudice procede d’ufficio, senza necessità di iniziativa dei creditori o del preposto anche se sarà verosimilmente quest’ultimo, quale organo di vigilanza, a dare tempestiva notizia al giudice dei fatti che possono integrare gli estremi per la cessazione/revoca. Il decreto di cessazione/revoca adottato dal giudice monocratico è reclamabile ai sensi dell’art. 739 c.p.c. avanti il tribunale collegiale del quale non farà parte il giudice emittente. Sono previste poi due ulteriori distinte ipotesi di revoca e cessazione degli effetti dell’omologa con legittimazione attiva in capo ai creditori e in contraddittorio con il debitore e con ricorso da presentare al Tribunale:

- compimento di atti di frode;
- inadempimento degli obblighi derivanti dal piano;
- mancata costituzione delle garanzie promesse o sopravvenuta impossibilità di esecuzione anche per cause non imputabili al debitore.

Il ricorso per la cessazione degli effetti va proposto entro 6 mesi dalla scoperta dell’evento legittimante e comunque non oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento per gli atti di frode, oppure entro 1 anno per l’inadempimento. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Contro il provvedimento di revoca/cessazione è proponibile reclamo con le modalità di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. La conversione in liquidazione (art.14-quater) avviene in tre casi:

- revoca d’ufficio del giudice;
- cessazione per frode;
- cessazione per inadempimento colpevole ovvero per causa imputabile al debitore.

c. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La procedura di liquidazione del patrimonio rappresenta uno strumento di carattere residuale o alternativo rispetto all'accordo e al piano del consumatore, anch'essa riservata ai debitori non soggetti al fallimento (imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, enti non commerciali, imprenditori agricoli, consumatori).

Con l'introduzione di questa procedura, non contemplata nella versione originaria della legge 3/2012 e introdotta dal d.l. 18 ottobre 2012 n.179, si è realizzata la rottura della simmetria che vedeva, in ipotesi di insolvenza, la procedura concorsuale per i soggetti fallibili e le procedure individuali per i soggetti non fallibili.

Comporta la messa a disposizione di tutti i beni e degli eventuali crediti, la nomina di un liquidatore con il compito di vendere i beni, esigere o cedere i crediti, realizzare il valore economico del tutto e distribuirlo ai creditori.

La procedura di liquidazione del patrimonio è regolamentata nella sezione seconda della legge n. 3/ 2012, e più precisamente dagli articoli da 14 – ter a 14 – *duodecies*.

L'avvio della procedura di liquidazione del patrimonio si ha con il deposito presso il Tribunale competente di una apposita domanda.

Ai sensi dell'articolo 14 quater (conversione della procedura di composizione in liquidazione) la liquidazione del patrimonio può scaturire anche da una istanza del debitore o dei creditori, a seguito di cessazione degli effetti dell'accordo, annullamento e/o risoluzione dell'accordo, revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

Tra le varie procedure presenti nella Legge da Sovraindebitamento, la procedura di liquidazione dei beni è quella più assimilabile alla procedura di fallimento. È infatti una procedura fondata sulla liquidazione del patrimonio del debitore condotta da un liquidatore di nomina giudiziale che amministra i beni e che gestisce la fase di accertamento del passivo. Vi sono tuttavia elementi peculiari che la contraddistinguono dalla procedura fallimentare. Innanzitutto tale procedura ha carattere "volontario" in quanto – salvo che nell'ipotesi di conversione – la legittimazione spetta solo al debitore.

La liquidazione del patrimonio del debitore può essere essenzialmente ripartita nelle seguenti fasi:

1. apertura della procedura;

2. accertamento del passivo;

3. liquidazione dell'attivo.

Apertura della procedura

La domanda va formulata al tribunale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza ovvero sede principale del debitore. Non vi sono espresse prescrizioni in merito alla difesa tecnica pertanto si ritiene ammissibile la domanda proposta personalmente dal debitore.

La domanda deve essere corredata da:

- la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, legge n.3/2012 (elenco: dei creditori e delle somme dovute, dei beni del debitore, degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni e delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della di lui famiglia; stato di famiglia del debitore; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; qualora il debitore svolga attività d'impresa, copia conforme delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi),
- inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
- una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi.

La relazione deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le proprie obbligazioni;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

Rispetto alla relazione particolareggiata richiesta dall'art 9 per il piano del consumatore notiamo un'unica differenza al punto e) ove indica "e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal **consumatore** a corredo della proposta, **nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria**".

L'unica differenza è l'aggiunta della indicazione della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il giudice aprirà la procedura compiute **due** tipologie di **verifiche**:

1. **ASSENZA DI ATTI IN FRODE** compiuti dal debitore negli ultimi 5 anni;
2. che la domanda soddisfi i **REQUISITI** di cui all'art. **14-ter** ovvero:
 - i. quando il debitore *“non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”*;
 - ii. Quando il debitore *“non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”*.
 - iii. la domanda di liquidazione sia corredata dalla DOCUMENTAZIONE di cui all'art. 9, commi 2 e 3,

Ai sensi dell'art. 14-ter, co. 5: “La domanda di liquidazione è INAMMISSIBILE se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore”.

Il giudice, pertanto, non entrerà nel merito della valutazione di MERITEVOLEZZA del debitore in questa fase preliminare volta a consentire l'accesso alla procedura ma, come si vedrà in seguito, soltanto in una successiva, quanto eventuale, richiesta di esdebitazione del debitore

L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Non sono compresi nella liquidazione:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

All'apertura della procedura può giungersi anche per conversione dell'accordo ovvero del piano del consumatore non andato a buon fine.

Il Giudice previo accertamento dell'esaustività della domanda e dell'assenza di atti in frode ai creditori, con decreto, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Con il decreto di apertura il giudice:

- nomina il liquidatore tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 16.03.1942 n. 267, può altresì stabilire che le funzioni di liquidatore siano svolte dall'organismo di composizione della crisi;
- dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti titoli di prelazione da parte dei creditori anteriori;
- stabilisce le idonee forme di pubblicità della domanda e del decreto e l'eventuale trascrizione di quest'ultimo quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese.
- Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Fissa il limite relativamente ai crediti di carattere alimentare, stipendi e pensioni e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia;

Il decreto di apertura della procedura deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Pur assimilando la procedura de quo al fallimento, Il ruolo del liquidatore non è assimilabile al ruolo del curatore e a tratti pare anche più incisivo, in merito all'accertamento del passivo così come del programma di liquidazione infatti il liquidatore non abbisogna dell'approvazione da parte dei creditori né del Giudice Delegato.

Il liquidatore tuttavia non è un rappresentante legale generale, né esercita un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sui beni facenti parte del patrimonio da liquidare, di cui, pertanto, non può essere considerato possessore, ma al limite

mero detentore con mandato ad amministrare e liquidare i beni del debitore. In particolare non può essergli attribuita la titolarità di obblighi derivanti dalla normativa fiscale, che in quanto legislazione speciale, difficilmente può peraltro trovare riscontro in un'applicazione analogica.

Domanda di liquidazione

TRIBUNALE DI Volontaria Giurisdizione

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il sig. nato a il Codice fiscale, quale titolare dell'impresa individuale corrente in
.....per questo atto elettivamente dom.to in presso l'avv. (Codice fiscale:) dal quale è rapp.to e
difeso in forza di procura a margine del presente atto (pec..... Fax....)

PREMESSO CHE

Con ricorso depositato in data ... il ricorrente lamentava di trovarsi in uno stato di sovraindebitamento, così
come definito dall'art. 6 l. 3/2012,

Chiedeva, pertanto, all'On.le Tribunale la nomina del professionista per lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti che la legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Con decreto reso in data il Giudice Delegato alla procedura, Dott., nominava quale professionista il
dott/avv./ rag. il quale in data... accettava l'incarico conferitogli.

In data il professionista nominato inviava al ricorrente la relazione particolareggiata *ex art. 14 ter* l. 3/2012.

Come si evince dalla relazione particolareggiata, il ceto creditorio è composto da fornitori, banche, erario,
professionisti, enti previdenziali ed assistenziali.

La debitoria complessiva ammonta ad e ed è così analiticamente composta:

Creditori ipotecari: e

Creditori privilegiati speciali: e

Creditori privilegiati generali: e

Creditori chirografari: e

Stante la volontà di accedere alla procedura di liquidazione, il ricorrente mette a disposizione dei creditori
tutto il proprio patrimonio pignorabile composto da:

- a) Piena proprietà immobile in alla via riportato in N.C.E.U. del comune di, foglio, particella....,
sub, cat, vani, rendita catastale
- b) Furgone tg. immatricolato
- c) Rimanenze di merci costituite da
- d) Saldo attivo c/c n. acceso presso la Banca agenzia di ammontante ad e

L'immobile, costituito da appartamento di complessivi mq oltre posto auto coperto, è stato stimato dal CTU ing. ..., nominato dal professionista incaricato, in complessivi e

Il furgone risulta immatricolato nell'anno e dalle riviste specializzate del settore risulta avere un valore di mercato di e

Le rimanenze di merci, analiticamente indicate nel verbale di inventario redatto dall'istante, sono state stimate in e

Il piano di liquidazione proposto dal ricorrente prevede la cessione di tutti i beni suindicati, dalla cui liquidazione è prevedibile il pagamento:

- 1) integrale dei crediti prededucibili (spese di giustizia, compenso spettante al professionista, al perito estimatore, al liquidatore, al Notaio, oltre spese di pubblicità vendita);
- 2) integrale del creditore ipotecario dell'immobile su cui insiste la garanzia ipotecaria comprensivo di interessi;
- 3) integrale degli altri creditori privilegiati, comprensivo di interessi;
- 4) nella misura del 30% dei creditori chirografari.

Fa presente che il professionista incaricato, nella propria relazione particolareggiata, che si allega al presente ricorso (allegato n. ...) ha accertato l'attendibilità e la fattibilità del piano proposto, attestando al contempo la veridicità dei dati e della documentazione depositata a corredo.

Tutto ciò esposto il ricorrente, come sopra rapp.to, dom.to e difeso, nel dichiarare:

- di non essere soggetto alle procedure concorsuali di cui al r.d. 267/1942;
- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di cui alla legge 3/2012

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con conseguente nomina del liquidatore.

Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Si allegano:

documenti analiticamente indicati all'art. 9, commi 2 e 3

relazione particolareggiata del professionista nominato, con allegata perizia di stima e documentazione attestante l'avvenuta comunicazione ex art. 14 *ter*, comma 4, all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali.

Inventario di tutti i beni.

....., ...

avv.

Decreto apertura

TRIBUNALE DI Volontaria Giurisdizione

Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice Delegato

Premesso che

- in data il sig., quale titolare dell'impresa individuale ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* e ss. l. 3/2012 e succ. modifiche;
- con decreto reso in data, questo G.D. – all'uopo delegato dal Tribunale con provvedimento del – ha nominato il Dott./Rag./Avv., per lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla l. 3/2012 agli organismi di composizione della crisi (di seguito O.C.C.);
- che con relazione del..... il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità delle scritture contabili e della documentazione.

Ritenuta, in base alla documentazione e alle attestazioni rese:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione;
- l'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;
- l'avvenuta comunicazione *ex art. 14 ter*, comma 4, ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 *quinques*, l. 3/2012

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di, quale titolare dell'impresa individuale..... con sede in Codice fiscale: Nomina liquidatore il Dott./ Rag./Avv. con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. l. cit.

Dispone che la domanda di liquidazione e il presente decreto siano annotati al registro imprese.

Ordina la trascrizione del presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Pubblicità Immobiliare di e presso il P.R.A.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

li, ...

Il Giudice Delegato

Accertamento del passivo

Il liquidatore comunica ai creditori la data entro cui presentare le domande di ammissione allo stato passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà formato e comunicato.

I creditori presentano, con ricorso al Giudice, la domanda di partecipazione alla liquidazione con le modalità indicate dall'art. 14 septies.

Il liquidatore, esaminate le domande, predispone il progetto di stato passivo, lo comunica agli interessati assegnando il termine di 15 giorni per presentare le loro osservazioni.

Infine, in assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo e lo approva dandone comunicazione ai creditori. Se invece vi sono osservazioni fondate modifica il progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati. In presenza di contestazioni insuperabili, il liquidatore rimette gli atti al Giudice.

Fac simile lettera ai creditori

Oggetto: Procedura di liquidazione n.
Avviso ai creditori

Comunico che, con provvedimento reso in data ..., il Tribunale di in composizione monocratica, ha aperto la procedura di liquidazione di con nomina dello scrivente a liquidatore.

Nella spiegata qualità comunico, altresì, che è in vostra facoltà partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo pec:), e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

La domanda, che dovrà pervenire entro il, dovrà essere proposta con ricorso il quale deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità del creditore;
- b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

Al ricorso occorrerà allegare i documenti giustificativi del diritto fatto valere.

Entro la data del sarà comunicato al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile indicazione.

Il liquidatore

Liquidazione dell'attivo.

Il liquidatore forma l'inventario dei beni facenti parte del patrimonio del debitore e lo comunica ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni del creditore che possono partecipare alla liquidazione.

Entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, il liquidatore deve redigere un programma di liquidazione, dandone comunicazione agli interessati (debitore e creditori) provvedendo anche al relativo deposito nella cancelleria del tribunale. Detto programma deve assicurare, tra l'altro, la ragionevole durata della procedura.

Nel corso della procedura il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.

Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

Il liquidatore procede alla vendita dei beni mediante procedure competitive ed agli altri atti di liquidazione in esecuzione del programma ed informa degli esiti di questi le parti e il Giudice.

Il Giudice autorizza con decreto lo svincolo delle somme incassate dalla liquidazione, la cancellazione dell'eventuale trascrizione e la cessazione della pubblicità.

Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione.

Terminata la liquidazione dei beni effettuerà il riparto finale tra tutti i creditori concorsuali, similmente alle procedure seguite nel fallimento.

Il Giudice, accertato il completamento del programma di liquidazione e non prima di quattro anni del deposito della domanda di liquidazione da parte del debitore, dispone con decreto la chiusura della procedura di liquidazione.

Il debitore persona fisica, entro un anno dal decreto di chiusura della procedura, può presentare ricorso al Giudice per l'esdebitazione ed il Giudice, se ne ricorrono i presupposti, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente con la procedura di liquidazione.

I creditori non soddisfatti integralmente possono presentare reclamo verso questo decreto oppure istanza per la revoca dell'esdebitazione per avere il debitore posto in essere atti in frode ai creditori.

Programma di liquidazione

TRIBUNALE DI
Volontaria giurisdizione
Procedura di liquidazione n. ...

GIUDICE DELEGATO -

LIQUIDATORE.....

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Il Rag./Dott./Avv., nominato liquidatore della procedura in epigrafe, essendo terminate in data le operazioni di inventario, presenta il seguente programma di liquidazione delle attività sinora acquisite alla procedura.

Si premette che il patrimonio del debitore è costituito dai seguenti beni:

beni immobili:

beni mobili:

Crediti:

BENI IMMOBILI:

In relazione alla liquidazione dei beni immobili lo scrivente liquidatore intende procedere anzitutto alla nomina di uno stimatore, indicato nella persona dell'ing., cui conferire l'incarico di procedere alla stima dei beni. Si rende inoltre necessario disporre la nomina di un notaio, che viene indicato nella persona del Dott. con studio in, al quale conferire l'incarico di redigere la relazione ipocatastale ventennale relativa ai beni immobili di proprietà del debitore.

Completate le operazioni di stima e redatta la certificazione ventennale, il sottoscritto liquidatore procederà alla vendita dei suindicati beni al prezzo base risultante dalla perizia dell'ing.

La vendita verrà effettuata mediante procedure competitive presso lo studio dello scrivente

La pubblicità verrà eseguita, almeno sessanta giorni prima della vendita, su uno dei seguenti quotidiani a diffusione locale: ".....", ovvero ".....", nonché sul sito internet nonché mediante distribuzione di volantini.

BENI MOBILI

Per i suddetti beni il sottoscritto intende procedere alla vendita con procedura competitiva fissando apposita gara con deposito di offerte in busta chiusa cauzionate al ...% del prezzo base e con aggiudicazione provvisoria al miglior offerente. Il tutto previa pubblicità sul sito internet

CREDITI

In relazione al credito vantato verso la ditta ALFA, pari ad e, trattandosi di credito contestato – che non lascia prevedere il possibile incasso nei prossimi quattro anni – il sottoscritto ritiene opportuno disporre la cessione a terzi.

In relazione al credito vantato verso BETA e di cui alla procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di(G.E. RE....) – tenuto conto dello stato della suddetta procedura (che deve unicamente redigere il piano di riparto tra i creditori) – il sottoscritto intende subentrare nella procedura in corso.

Tutto ciò esposto, lo scrivente liquidatore, nell'assicurare massima disponibilità per tutti i chiarimenti e le integrazioni che dovessero essere ritenute necessarie e/o opportune, provvede a trasmettere il suddetto programma di liquidazione al debitore, nonché a tutti i creditori ed infine ad attuarne il deposito in cancelleria.

Distinti saluti.

Il liquidatore

Relazione esperto ex Legge 3/2012

Rendiconto della gestione

Tribunale di
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE N.....
G.D.
LIQUIDATORE: RAG./DOTT./AVV.....

RENDICONTO DELLA GESTIONE

Il sottoscritto Dott./ Rag./ Avv., liquidatore della procedura in epigrafe, sottopone alla S.V. Ill.ma il seguente rendiconto della gestione, contenente l'esposizione analitica delle operazioni contabili.

Entrate

disponibilità liquide	€
corrispettivo vendita beni immobili	€
corrispettivo vendita beni mobili	€
corrispettivo cessione credito	€
interessi maturati	€
 Totale entrate	 €

Uscite

Compenso CTU per la stima dell'immobile
Compenso Notaio per relazione ventennale
Spese di pubblicità quotidiano
Spese di pubblicità sito internet.....
Spese per pubblicità volantini.....
Spese della procedura (eventuale campione.....)
Totale spese

Tutto ciò esposto, lo scrivente chiede che la S.V. Ill.ma voglia ordinare il deposito del conto di gestione in cancelleria, disponendone la comunicazione al debitore e a tutti i creditori, fissando apposita udienza per la sua approvazione.

.....
Il Liquidatore

3.CONCLUSIONI: L'ESDEBITAZIONE

ESDEBITAZIONE (ART. 14 terdecies)

La legge 3/2012 ha per la prima volta introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alla procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

Il procedimento previsto dalla legge è rivolto quindi ai privati ed alle piccole imprese e permette la cancellazione dei debiti pregressi del debitore ivi compresi quelli verso il fisco. La nuova legge permette, se vi sono le condizioni previste dalla legge, di gestire situazioni debitorie prima impossibili da governare arrivando alla fine alla cancellazione dei debiti.

La norma è stata introdotta, in questi tempi di forte crisi economica e finanziaria, per la necessità di offrire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile ovvero del consumatore la possibilità di cancellazione dei debiti al fine di ripartire da zero (*fresh start*) e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente.

Il processo di esdebitazione è possibile in tutte e tre le procedure di sovraindebitamento se ricorre il concetto di meritevolezza, tuttavia mentre nel piano del consumatore e nell'accordo con i creditori la meritevolezza è specificatamente richiamata, commentata e motivata dalle ragioni di "particolarità" e "unicità" del procedimento omologatorio e, di conseguenza, esdebitatorio del "piano del consumatore", nella procedura di liquidazione dei beni nella fase ammissione non è presente alcun richiamo ai concetti di meritevolezza e pertanto il debitore sovraindebitato, anche non meritevole, potrà accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio *ex artt. 14 ter*, pur nella consapevolezza che permarrà il rischio di non ottenere l'esdebitazione, mediante proposizione di apposita istanza al termine della procedura liquidatoria, soprattutto in presenza, come spesso accade, di ricorso al credito colposo e sproporzionato.

La documentazione per presentare la domanda di esdebitazione è la seguente:

- Ricorso più copia;
- Certificato casellario giudiziale (generale) rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

- Certificato carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- Nota di iscrizione al ruolo.

ESDEBITAZIONE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI

Per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei beni le condizioni per ottenere l'esdebitazione possono essere così elencate:

- avere cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura fornendo tutte le indicazioni del caso;
- non avere intralciato o ritardato la procedura;
- non aver beneficiato di altre esdebitazioni negli otto anni precedenti la domanda di liquidazione;
- non essere stato condannato per alcune particolari gravi violazioni degli obblighi attinenti alla procedura sanzionati penalmente;
- avere svolto, nei quattro anni decorrenti dal deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alle situazioni di mercato ovvero, in ogni caso, avere cercato un'occupazione e non aver rifiutato, senza giustificato motivo, una proposta di impiego;
- avere soddisfatto, almeno parzialmente, i creditori divenuti tali prima dell'apertura della liquidazione;
- non avere determinato il sovra indebitamento con ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali;
- non avere posto in essere atti di frode verso i creditori o comunque atti intesi a favorire alcuni creditori in danno di altri.

L'art. 14 terdecies, comma 2, lettera a) prevede che: *“l'esdebitazione è esclusa quando il sovra indebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali”*

Come si può notare ritorna il concetto di meritevolezza al fine di concedere l'esdebitazione “post liquidazione”, seppur con una locuzione differente rispetto ai presupposti di meritevolezza previsti per il piano del consumatore dall'art. 12-bis. Per quest'ultimo, infatti, sono previsti due presupposti di meritevolezza, ossia quando il giudice esclude:

1. che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (visuale prospettica dell'indebitamento);
2. che il consumatore ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Di questi due presupposti, nella liquidazione sopravvive solamente il secondo, o meglio una parte del secondo.

Pertanto, si può, ragionevolmente, sostenere che il debitore sovraindebitato, anche non meritevole, può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio *ex artt. 14 ter*, e che l'eventuale giudizio di non meritevolezza, indicato dall'OCC nella relazione particolareggiata, non determini l'inammissibilità alla procedura in esame pur nella consapevolezza che permarrà il rischio di non ottenere l'esdebitazione, mediante proposizione di apposita istanza al termine della procedura liquidatoria, soprattutto in presenza, come spesso accade, di ricorso al credito colposo e sproporzionato; quindi tale giudizio di non meritevolezza produrrà i suoi effetti nel successivo, quanto eventuale, procedimento esdebitatorio.

I professionisti che si troveranno a svolgere le funzioni di O.C.C. dovranno relazionare circa la non meritevolezza del debitore (laddove presente), senza che ciò possa indurre a non depositare il ricorso per l'accesso alla procedura e che, anzi, potranno sottolineare il fatto che questo aspetto non rappresenti un presupposto di ammissibilità alla procedura medesima.

Dal punto di vista del debitore, egli si troverà, anche in caso di non esdebitazione, in una condizione senz'altro non peggiore di quella preesistente; dal momento dell'apertura della liquidazione godrà dei benefici legati *all'automatic stay* e potrà beneficiare dei propri redditi nei limiti del c.d. *minimo vitale* per tutta la durata della procedura.

Procedimento ed effetti

Il procedimento di esdebitazione segue il seguente percorso:

- il debitore presenta ricorso al giudice entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione;
- il Giudice, poi :
 - verifica le condizioni di ammissibilità;
 - sente i creditori non soddisfatti integralmente (art. 14-terdecies co. 4 primo periodo della L. 3/2012)
 - con decreto, dichiara inesigibili nei soli confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.

Dalla lettura della norma, il parere dei creditori non soddisfatti integralmente non parrebbe rappresentare elemento vincolante per la decisione del Giudice; resta comunque il diritto dei creditori di presentare reclamo.

Il provvedimento di esdebitazione può essere revocato in ogni momento, su istanza dei creditori interessati, e, successivamente, tramite reclamo, qualora emerga che (art. 14-terdecies co. 5 della L. 3/2012):

- il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o durante lo svolgimento della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (lett. a);
- è stato dolosamente con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti (lett. b)

L'art. 14-terdecies della L. 3/2012 prevede, a differenza che nella procedura fallimentare, che il decreto di esdebitazione sia emesso dal Tribunale ma in composizione monocratica, previa audizione dei creditori integralmente non soddisfatti.

Il provvedimento è reclamabile, nelle forme dei procedimenti in Camera di Consiglio, da parte dei creditori non integralmente soddisfatti ed è revocabile in ogni momento su istanza dei creditori.

Questa modificabilità senza limiti temporali del decreto di Esdebitazione emesso a favore del sovra indebitato distingue ulteriormente tale Decreto da quello emesso in favore del soggetto fallito.

L'obiettivo sotteso alla revocabilità del provvedimento di esdebitazione è di protezione del sistema normativo e delle relative finalità, nel bilanciamento della posizione del sovraindebitato e dei creditori.

Come già riferito l'ottenimento di tale beneficio da parte del debitore persona fisica già peraltro previsto nell'ambito delle procedure concorsuali è ovviamente sottoposto ai requisiti di applicabilità previsti dal ridetto art. 14 terdecies.

Con l'esecuzione del piano del consumatore o dell'accordo, il consumatore è esdebitato, ovvero ottiene il beneficio di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

Il beneficio dell'esdebitazione può essere richiesto dal debitore mediante presentazione di un **Ricorso entro l'anno successivo alla chiusura della procedura** ed è disposto dal Giudice con decreto (reclamabile), sentiti i Creditori non integralmente soddisfatti.

Il decreto di esdebitazione avviene a condizione che il consumatore:

- a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 (puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, e la multa da euro mille/00 ad euro cinquantamila/00);
- e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
- f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

Cause di esclusione sotto il profilo soggettivo:

- a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;
- b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Cause di esclusione sotto il profilo oggettivo:

- a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

- a) che il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
- b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

ESDEBITAZIONE

1.	Il debitore propone istanza di esdebitazione.
2.	Entro un anno dalla chiusura della procedura di liquidazione dei beni.
3.	Il Tribunale, in composizione monocratica, verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità
4.	Il Tribunale, previa audizione dei creditori non integralmente soddisfatti, emette decreto di esdebitazione
5.	Il provvedimento è reclamabile

Pisa, 22 febbraio 2017